



# COMUNE DI PARMA

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI

Approvato con delibere di C.C.

- n. 361/72 del 28.12.1999
- n. 44/11 del 28.02.2000
- n. 372/15 del 15.12.2000
- n. 54/88 del 20.02.2001
- n. 336/100 del 10.12.2001
- n. 374/13 del 17.12.2001
- n. 269/9 del 18.12.2002
- n. 251/70 del 28.11.2003
- n. 25/60 del 14.02.2005
- n. 44/11 del 31.03.2006

## Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 27.4.1999, n. 158, disciplinando, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché, le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

## Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Parma, nella forma di cui all'art. 22, comma 3, lett. e) della L. 8.6.1990 n. 142 e succ. modif. ed integrazioni, a mezzo di AMPS SPA, viene istituita la prescritta tariffa ai sensi del comma 2, dell'art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base della tariffa di riferimento ed in relazione al piano finanziario, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99, ed è applicata e riscossa da AMPS SPA nella qualità di soggetto gestore del servizio.
3. In particolare, nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi di cui all'art. 24.

## Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 è posta a carico, di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
- 1bis. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.
2. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

## Art. 4 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'art. 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti; nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

- 2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, secondo capoverso, provvedono a consegnare al Gestore del servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 3. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi di cui al comma 7 del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica. La denuncia può essere effettuata anche a mezzo comunicazione telefonica al gestore, il quale provvederà, tramite posta, a far pervenire al soggetto obbligato, il modello di denuncia compilato, che una volta restituito sarà l'unico documento che farà fede.
- 4. Il mancato adempimento all'obbligo di sottoscrizione e restituzione del modello di denuncia predisposto sulla base di comunicazione telefonica, non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente.
- 5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- 6. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento e dato che, comunque, abbia effetto sull'applicazione e riscossione dell'ammontare della stessa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta, osservando le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
- 7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

**Per le utenze domestiche:**

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;

**Per le utenze non domestiche:**

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
  - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
  - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro partizioni interne;
  - indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione;
8. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail nel giorno del suo ricevimento;
  9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Gestore del Servizio appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi;
  10. I Servizi Demografici del Comune di Parma devono provvedere a comunicare a cadenza almeno semestrale i dati relativi ai cittadini residenti ed ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc. al Gestore del Servizio al quale è affidata la riscossione;
  11. Il Settore Attività Economiche del Comune di Parma deve comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione al Gestore del Servizio al quale è affidata la riscossione;
  12. I gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) devono comunicare a cadenza mensile gli allacciamenti di utenze.

**Art. 5 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie al numero di persone indicate nella denuncia.  
Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del Servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Parma in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio dalla data di iscrizione anagrafica.  
Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini di Parma che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.
3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dai singles, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti ricorre

l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 30.06.2000.

4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata. Parimenti, ove entro la data del 30.6.2000, tali soggetti non residenti non avranno presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di tre occupanti, fatte salve le verifiche di ufficio.
5. In caso di presentazione di denuncia di variazione, la tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, se la comunicazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dalla data in cui viene presentata la denuncia. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

#### **Art. 6 - ESCLUSIONI**

1. Sono *escluse* dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 21 del D. Lgs. 22/1997.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come di seguito elencati al successivo punto 3.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2 :
  - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purchè connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
  - b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
  - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai solo praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
  - e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
  - f) le parti comuni del condominio;
  - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili, stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana.

4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.

Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
- aree verdi;
- aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
- aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.

5. Viene riconosciuto l'esonero, da applicarsi con il sistema del rimborso totale, anno per anno, della tariffa rifiuti, relativamente ai locali ed alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – operanti in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e sociosanitaria, protezione civile, tutela dell'ambiente, beneficenza e istruzione, purchè si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno. La richiesta deve pervenire al Servizio Entrate del Comune di Parma, come indicato da apposita modulistica realizzata dal Servizio precitato, entro e non oltre il 31/12 dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione il quale deve attestare l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.

#### Art. 7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.  
Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso. Tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, l'Ente gestore può intestare la fatturazione anche al conduttore.
4. Per i periodi di locazione o comodato uguali o superiori a 12 mesi di alloggi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si considera l'alloggio convenzionalmente occupato da 3 persone, fatta salva la possibilità del denunciante di dimostrare mediante denuncia il diverso tipo di occupazione.

## Art. 8 - SUPERFICIE UTILE

1. Per l'unità di riferimento, per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad accezione delle superfici escluse ai sensi dell'art. 6.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al m<sup>2</sup> a seconda che la frazione sia superiore oppure uguale od inferiore al m<sup>2</sup>.
3. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.
4. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
  - a. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lettera g) dell'art. 21 del d.lgs 22/1997 (sale di lavorazione);
  - b. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:
 

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	50%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al gestore del servizio. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio

personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari;

- c. ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio, calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate; sulla superficie rimanente è applicata forfettariamente una riduzione del 40% da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli;
  - le aree scoperte adibite a verde;
- d. con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sottoelencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:
- ospedali 50%
  - case di cura, poliambulatori 50%

## Art. 9 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- a) per le utenze domestiche le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato pari a 3 (tre) unità per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

In tali casi sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50 per cento sulla quota variabile purché le abitazioni siano utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

- b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di



occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare;

- d) Per le utenze non domestiche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa o, comunque, altro corrispettivo da effettuare al Gestore del servizio contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune. L'ufficio che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore.

#### Art. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. Dal 1° gennaio 2006 l'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta.
2. Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione.

#### Art. 11 - CONGUAGLI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa saranno oggetto di successivo conguaglio compensativo.

.

#### Art. 12 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali o di quartiere che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone

assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale,

limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

**Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' E DEI CONNESSI  
COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E  
DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA**

1. Sino a che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diverse destinazioni d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenei con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nella tabella 4<sup>a</sup> del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici delle aree di cui all'art. 6.

	Classi di attività	Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa  Kc	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa  Kd
1	Musei, biblioteche, associazioni luoghi di culto	0,67	5,5
1a	Scuole	0,46	3,83
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
11a	Enti Pubblici	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,83	6,81
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	6,29	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali	2,61	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night club, sala giochi	1,91	15,68

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### Art. 14 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.
3. In fase iniziale, la tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### Art. 15 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento viene stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.
3. L'Ente gestore potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi d'incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intera città ovvero specifiche aree urbane od anche particolari categorie di soggetti.

#### **Art. 16 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE**

1. In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
2. A tale scopo annualmente il Comune determina l'entità della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche e della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche.

#### **Art. 16 bis – Agevolazioni per il compostaggio domestico**

1. Agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata, anno per anno, una riduzione del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° Ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestino:
  - che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
  - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del comune di Parma al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
2. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
3. Entro dieci giorni dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza, il gestore del servizio fornisce al Servizio Ambiente del Comune di Parma l'elenco delle utenze che beneficeranno della riduzione.
4. Per l'anno 2002, al fine di ottenere la riduzione, l'istanza va presentata al Comune di Parma entro il termine perentorio del 31 gennaio 2002, ferma restando la decorrenza della riduzione dal 1° gennaio 2002.
5. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 19 e 23 del presente regolamento, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

#### **Art. 17 - DETERMINAZIONE COEFFICIENTE KB PER UTENZE DOMESTICHE**

Il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare previsto dalla tab. 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa viene stabilito secondo la tabella di seguito riportata:

<b>Nucleo componenti il nucleo familiare</b>	<b>Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa</b>
	<b>Kb</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>1,80</b>
<b>3</b>	<b>2,10</b>
<b>4</b>	<b>2,40</b>
<b>5</b>	<b>2,90</b>
<b>6 o più di sei</b>	<b>3,40</b>

**Art. 18 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.  
La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
  - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente riportato al precedente art. 13;
  - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
  - c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
3. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata con cadenza annuale, entro l'anno successivo, al Gestore del Servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

**Art. 19 - ACCERTAMENTO**

1. Il Gestore del Servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

3. A tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
  - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
  - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### Art. 20 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festivals concerti, Luna Park, raduni ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del Servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dall'art. 9, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.
3. In relazione ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione, è provvisoriamente fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui all'art. 9 comma 1 – lett. d) secondo paragrafo, maggiorata di 15 volte anziché del 50%.

#### Art. 20 bis – MERCATI ORDINARI

1. Per i mercati esistenti o di nuova istituzione, da formalizzarsi con apposita delibera di Giunta Comunale, il servizio di smaltimento rifiuti è regolamentato da un apposito contratto tra il Gestore del Servizio e il Comune di Parma;  
Il Comune si riva dei costi conseguenti addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche ai sensi dell'art. 31 comma 2 del relativo Regolamento approvato con del. di C.C. n. 334/11 del 21.12.99 e seguenti.

#### Art. 21 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

1. Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs 22/1997.
2. Ogni anno il Gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:
  - a) il massimo periodo che intercorre fra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
  - b) la fattura prevederà la possibilità del pagamento in un'unica soluzione o in più rate (solo nel caso di emissione di fattura unica) in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento;
  - c) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, il Gestore del Servizio potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.
3. L'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dello stesso Gestore. Il Gestore potrà provvedere alla riscossione della tariffa tramite concessionario.

#### Art. 22 - PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero, tramite domiciliazione bancaria.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

#### Art. 23 - VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme



indicate all'art.19. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, l'Ente gestore applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 100 m<sup>2</sup> e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 13 del presente regolamento.

2. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 51,65 a € 258,23 con l'osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 383/34, art. 106 come modificato dalla L. 689 del 21.11.1981.

#### **Art. 24 - INTERESSI DI MORA - RIMBORSO MAGGIORI SPESE ACCERTAMENTO**

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
3. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del Gestore, tramite il Concessionario, del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
4. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 4 del presente regolamento per le quali il Gestore abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese forfettizzato in € 103,29 per le omissioni di denuncia ed in € 36,15 per ritardata od infedele denuncia.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Qualora l'utente richieda all'Ente Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere € 25,82 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

#### **Art. 25 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA**

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta per i rifiuti urbani differenziati, la tariffa da applicare è ridotta per la parte variabile:

##### **I - all'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio**

##### **a) per l'area urbana e periferia urbanizzata:**

- a1) al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 300 ml. e non supera i 500 ml.;
- a2) al 30% se la suddetta distanza supera i 500 ml e fino a 1000 ml;
- a3) al 20% per le distanze superiori a 1000 ml;

**b) per il territorio forense ed i nuclei abitativi significativi:**

- b1) al 40% se la distanza dal più vicino al punto di raccolta eccede i 500 ml. e non supera i 1000 ml;
- b2) al 30% se la suddetta distanza supera i 1000 ml e fino a 1500 ml;
- b3) al 20% per distanze superiori ai 1500 ml;

**II - *all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati:***

- a) al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 ml. e non supera i 1000 ml.;
- b) al 30% se la suddetta distanza supera 1000 ml. e fino a 1500 ml.;
- c) al 20% per distanze superiori ai 1500 ml.

Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.

2. La parte variabile della tariffa è ridotta al 70% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
3. La tariffa per le cantine ad esclusivo servizio di civile abitazione e la tariffa per i locali di pertinenza di civile abitazione destinati a ripostigli, stenditoi, solai, soffitte e sottotetti, è calcolata con una riduzione del 50% solo per la parte fissa. Quanto sopra nel rispetto dell'altezza minima di mt. 1,50 di cui all'art. 6 del presente regolamento.
4. La parte variabile della tariffa è ridotta al 100% per i fabbricati e le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.
5. La parte variabile della tariffa è ridotta al 100% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
7. Qualora in mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi, al Gestore del Servizio con atto di diffida.

8. Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile della tariffa.

#### Art. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2004.
2. Dall'1.1.2000, è soppressa l'applicazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D. Lgs 507/93. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tasse, i cui presupposti si siano verificati entro il 1999, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
4. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
5. Per il primo anno di applicazione della tariffa la parte variabile della stessa è già stata calcolata tenendo conto delle agevolazioni previste dall'art. 15.
6. Nella fase sperimentale di passaggio dal sistema TARSU a tariffa l'Ente Gestore sulla base della documentazione e dei fondi forniti dal Comune, provvederà ad un congruaggio una tantum delle somme da restituire agli utenti per l'abbattimento della tassazione di cantine e solai.
7. Per l'anno 2000 in fase di prima applicazione, l'Amministrazione Comunale, in corso d'anno si riserva di apportare gli opportuni aggiustamenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
8. Salva l'applicazione dell'art. 14, comma 3, per il primo anno di applicazione della tariffa, i locali e le aree ubicati in luoghi diversi da quello di svolgimento dell'attività principale sono classificati con gli stessi criteri utilizzati nel 1999.

## I N D I C E

	pag.
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	2
Art. 2 - Istituzione della tariffa .....	2
Art. 3 - Soggetti passivi .....	2
Art. 4 - Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione .....	3
Art. 5 - Numero di persone occupanti l'alloggio .....	5
Art. 6 - Esclusioni .....	5
Art. 7 - Condizioni d'uso particolare .....	7
Art. 8 - Superficie utile .....	7
Art. 9 - Utenze non stabilmente attive .....	9
Art. 10 - Obbligazione tariffaria .....	10
Art. 11 - Conguagli .....	10
Art. 12 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico .....	10
Art. 13 - Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa .....	11
Art. 14 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività .....	12
Art. 15 - Agevolazioni per la raccolta differenziata .....	12
Art. 16 - Agevolazioni alle utenze domestiche .....	12
Art. 16 bis – Agevolazioni per il compostaggio domestico.....	13
Art. 17 - Determinazione coefficiente Kb per utenze domestiche .....	13
Art. 18 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero .....	14
Art. 19 - Accertamento .....	14
Art. 20 - Manifestazioni ed eventi .....	15
Art. 21 - Fatturazione e riscossione .....	15
Art. 22 - Pagamenti .....	16
Art. 23 - Violazioni e penalità .....	16
Art. 24 - Interessi di mora - rimborso maggiori spese accertamento	17
Art. 25 - Riduzioni della tariffa .....	17
Art. 26 - Norme transitorie e finali .....	19